

# Assicurazione multirischi per le imprese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)



## Prodotto: My Business

Documento realizzato il 10 febbraio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

**Scopo** - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Società:** HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) – indirizzo di posta elettronica: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it). Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato#scrollmenu>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate e/o ai massimali concordati con il Contraente e indicati nella Scheda di polizza e/o nelle condizioni di assicurazione.

Per la sezione **INCENDIO** sono previste le seguenti *garanzie facoltative (a pagamento)* valide per i pacchetti *Base e Plus*:

✓ **merci in refrigerazione:** indennizza i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione causati da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita di fluido frigorifero, o guasti accidentali nell'impianto frigorifero, inclusi guasti nei dispositivi di controllo, sicurezza e nei sistemi di energia elettrica e acqua pertinenti; ✓ **macchinario, attrezzatura e merci trasportate:** indennizza danni materiali e diretti al macchinario, all'attrezzatura e alle merci durante il trasporto su veicoli di proprietà o a noleggio del Contraente/Assicurato e condotti dallo stesso o da suoi Addetti, per effetto di Incendio o esplosione non causati da ordigni esplosivi; ✓ **aumento periodico merci:** è possibile aumentare la somma assicurata per il contenuto solo per le merci e per i soli mesi espressamente indicati in polizza.

*Garanzie facoltative (a pagamento) e specifiche per tipologia di attività nei pacchetti Base e Plus:*

✓ **fustelle farmaceutiche:** sono indennizzati i danni alle fustelle farmaceutiche a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.

Sezione **FURTO** ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono previste le seguenti *garanzie sempre operanti*:

✓ **valori e denaro all'interno di mezzi di custodia:** indennizza i danni di furto, rapina, estorsione, tentati o consumati, a valori e denaro riposti nei mezzi di custodia all'interno dell'ubicazione dichiarata nella scheda di polizza; ✓ **valori e denaro fuori dai mezzi di custodia:** indennizza i danni di furto, rapina, estorsione, tentati o consumati, a valori e denaro ovunque posti all'interno dei locali dell'ubicazione dichiarata nella scheda di polizza; ✓ **macchinario, attrezzatura e merci temporaneamente presso Ubicazioni diverse da quelle indicate in polizza:** indennizza i danni materiali e diretti al macchinario, all'attrezzatura o alle merci, in conseguenza di sinistro indennizzabile quando gli stessi si trovino temporaneamente presso terzi – inclusa l'abitazione dell'Assicurato – per deposito, lavorazione, esposizione, mostre o fiere, inclusi eventi dimostrativi o promozionali; ✓ **macchinario, attrezzatura e merci all'aperto:** indennizza i danni di furto, tentato o consumato, a macchinario, attrezzatura e merci, anche quando posti all'aperto o sotto tettoie, pensiline, porticati o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti.

*Sono previste le seguenti garanzie facoltative (a pagamento):*

✓ **portavalori:** indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina o scippo di valori e denaro appartenenti all'Assicurato, ai suoi familiari o addetti incaricati, durante il trasporto al di fuori dell'ubicazione assicurata verso il domicilio dell'Assicurato, banche, fornitori o clienti, e viceversa; ✓ **macchinario, attrezzatura e merci trasportate:** indennizza i danni materiali e diretti al macchinario, all'attrezzatura e alle merci durante il trasporto su veicoli di proprietà o a noleggio del Contraente/Assicurato e condotti dallo stesso o da suoi addetti, a seguito di furto conseguente a sottrazione dell'intero veicolo perpetrata con rottura, scasso o effrazione del veicolo stesso, rapina o estorsione; ✓ **merci in distributori automatici o vetrinette esterne:** indennizza i danni di furto, tentato o consumato, a merci dentro distributori automatici o accettatori esterni, anche non comunicanti con i locali in cui viene svolta l'attività, purché all'interno dell'ubicazione assicurata e saldamenti fissati al suolo e merci esposte in vetrinette esterne, anche amovibili; ✓ **fustelle farmaceutiche:** indennizza i danni di furto, rapina o estorsione di fustelle farmaceutiche.

**Franchigia di sezione:** in questo caso, incrementando l'importo delle franchigie di tutte le garanzie, tutti i sinistri indennizzabili a termini di polizza saranno pagati previa detrazione dell'importo della maggior franchigia indicata sulla scheda di polizza e/o sui relativi allegati.

Per la sezione **RESPONSABILITÀ CIVILE** ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono previste le seguenti *estensioni di garanzia sempre operanti*:

✓ **Responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro:** comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, durante lo svolgimento delle loro mansioni; ✓ **impiego di veicoli:** comprende la responsabilità civile dell'Assicurato da: uso e circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, o ciclo furgoncini senza motore; proprietà ed uso di macchinari e attrezzi, anche semoventi, compresi i mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e merci (quali muletti, carrelli e/o simili); committenza, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti; ✓ **cessione di lavori in subappalto:** nel caso in cui il fatturato annuo derivante dai lavori ceduti in subappalto dall'Assicurato non superi la percentuale del 30% del totale, l'Assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori o dai prestatori di opere o di servizi, mentre eseguono le attività per conto dell'Assicurato stesso; ✓ **attività presso terzi:** comprende la Responsabilità Civile derivante per i danni conseguenti allo svolgimento presso terzi dell'attività dichiarata; ✓ **interruzione o sospensione di attività di terzi:** comprende la Responsabilità Civile per i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, ricettive, agricole, di servizi o professionali di terzi; ✓ **sommministrazione e vendita di prodotti** (esclusi

prodotti farmaceutici e galenici): comprende danni da smercio cagionati dai prodotti somministrati o venduti; ✓ **danni a mezzi sotto carico e scarico:** comprende i danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Sono previste le seguenti garanzie facoltative (a pagamento):

✓ **garanzia limitata alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati:** la copertura può essere limitata, con una riduzione di premio, alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati. In tal caso non operano le "Estensioni di garanzia sempre operanti"; ✓ **danni da inquinamento accidentale:** l'assicurazione è estesa ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi o condutture; ✓ **malattie professionali:** la garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale passato in giudicato; ✓ **danni a cose di terzi movimentate:** l'assicurazione è estesa ai danni subiti dalle cose di terzi rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate nell'ambito del Perimetro Aziendale o presso terzi; ✓ **Responsabilità Civile Postuma:** l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato come installatore, manutentore o riparatore di impianti, opere e cose inerenti l'attività dichiarata, anche se non installati da lui. Copre i danni a terzi, compresi i committenti, derivanti da impianti, opere o cose stesse montate, installate o sottoposti a manutenzione, riparazione o modifica, causati da errori o difetti di esecuzione dopo il completamento dei lavori; ✓ **smercio di preparati farmaceutici:** l'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi dallo smercio dei prodotti somministrati o venduti ed opera entro 1 anno dalla consegna e comunque per sinistri accaduti e denunciati durante il periodo di efficacia dell'assicurazione; ✓ **attività stagionale:** con l'acquisto di questa garanzia, l'Assicurato potrà avvalersi di ulteriori addetti dichiarati in scheda di polizza, per un numero massimo di 10 addetti e per un periodo massimo di 6 mesi per periodo assicurativo, senza superare i 20 addetti totali. L'estensione opera sia per l'assicurazione R.C.T. sia per l'assicurazione R.C.O.



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	<p>Per le sezioni <b>INCENDIO, FURTO e ASSISTENZA</b> non ci sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>Per la sezione <b>RESPONSABILITÀ CIVILE</b> non sono considerati terzi i soggetti la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione (ed in quanto tali non considerati terzi) tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il Contraente/Assicurato e, quando questi non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore ed altri soggetti ad essi legati da vincoli di parentela o affinità.</p> <p>Per la sezione <b>DANNI ALL'AMBIENTE</b> l'assicurazione non copre: ✗ sanzioni e penali di qualunque natura. Inoltre: ✗ non sono considerati terzi gli Addetti che subiscano il danno durante la partecipazione all'Attività Dichiarata, il coniuge, genitori, figli dell'Assicurato e qualsiasi altro parente od affine o convivente e, quando questi non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore ed altri soggetti ad essi legati da vincoli di parentela o affinità, le società facenti parte la stessa Associazione Temporanea d'Impresa ("ATI").</p> <p>Per la sezione <b>TUTELA LEGALE</b> non sono assicurati: ✗ compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite; ✗ compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale; ✗ compensi dell'avvocato domiciliario, oltre il Massimale di Euro 3.000 per Sinistro; ✗ spese per l'indennità di trasferta; ✗ spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro; ✗ spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria; ✗ imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di Giustizia; ✗ multe, ammende e sanzioni pecunarie in genere; ✗ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali; ✗ spese non concordate con ARAG; ✗ ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione; ✗ spese recuperate dalla controparte.</p>
-----------------------	---



## Ci sono limiti di copertura?

Per ciascun bene assicurato sono previste condizioni di operatività della copertura in funzione di quanto dichiarato dal Contraente sullo stato e sulla natura dei beni assicurati. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Per la sezione **INCENDIO** di seguito ulteriori esclusioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni:

**Incendio:** sono sempre esclusi i danni causati da: ! dolo del Contraente/Assicurato o di persone con lui conviventi legate da vincoli di parentela o di affinità ovvero, per le società, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; ! esplosioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo; ! muffle, contaminazione da sostanze radioattive, contaminazione ambientale, inquinamento in genere dell'acqua, aria e suolo; ! utilizzo di reti informatiche, trasmissione elettronica di dati, installazione o modifica di software, attacchi informatici (virus, malware) e accesso non autorizzato ai sistemi; ! smagnetizzazione, errata registrazione, perdita, alterazione, cancellazione, distruzione dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati; ! ordinanze o disposizioni di Autorità, Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, demolizione o il cambio d'uso di fabbricati, attrezziature ed apparecchiature; ! smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; ! scoppio alla macchina, attrezzatura o impianto se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; ! semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo quelli determinati da azione del fulmine.

**Rischio terzi da incendio:** sono sempre esclusi i danni: ! a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo eccezioni; ! di qualsiasi natura, conseguenti a contaminazione od inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; ! a persone ed animali vivi.

**Eventi sociopolitici:** si intendono comunque esclusi: ! i danni di furto, rapina, estorsione, frode e truffa, malversazione e scippo – sia consumati che tentati – appropriazione indebita, infedeltà, ammanchi, perdite riscontrate in sede di inventario, sottrazioni, smarimenti, saccheggi; ! i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina, consumati o tentati; ! i danni da inquinamento o contaminazione da materiale chimico o biologico; ! i danni da imbrattamento e deturpamento di vetrine, saracinesche, espositori e muri esterni all'Ubicazione assicurata; ! i danni da alterazione di merci o prodotti in genere, conseguenti alla sospensione del lavoro; ! dispersione di liquidi ed altri prodotti contenuti in serbatoi, silos, vasche, cisterne e contenitori.

**Eventi atmosferici:** sono comunque esclusi i danni causati da: ! intasamento, trabocco, rottura o rigurgito di gronde, pluviali o sistemi di scarico; ! fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali; ! formazione di ruscelli, accumulo e scorrimento esterno di acqua, anche piovana; ! gelo; nonché quelli subiti da: ! strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, serre, costruzioni in legno o plastica, gazebo, strutture aventi pareti o copertura in telo o tessuto e tutto il relativo contenuto, tende esterne frangisole non rigidamente e stabilmente fissate al fabbricato; ! contenuto all'aperto o sotto tettoie, pensiline, porticati o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, ad eccezione di macchinari ed attrezzi inamovibili che siano ideati per essere collocati all'aperto e destinati ad un uso esterno; ! recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e comignoli e simili installazioni esterne, insegne od antenne e simili installazioni esterne; ! lastre e manufatti in cemento amianto o comunque contenenti amianto; ! pannelli solari, termici e/o fotovoltaici che non siano installati sul tetto o saldamente ancorati a terra, oppure aventi data di collaudo superiore a 15 anni; ! crollo totale o parziale del tetto dovuto a rottura delle strutture portanti provocata da sovraccarico di neve, compresi i conseguenti danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei locali ed al contenuto; ! valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad esse consequenti.

**Acqua e liquidi:** sono sempre esclusi i danni causati da: ! umidità, stillicidio ed infiltrazioni; ! corrosione, usura o vetustà; ! ruscelli ed accumuli esterni di acqua piovana o liquidi; ! rotture ad impianti non al servizio del fabbricato o del macchinario assicurato; ! sono sempre esclusi i danni subiti da: ! merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, quando le stesse per tipologia, dimensione o peso possano essere riposte su pallets, scaffalature, mensole e/o ripiani; ! sono infine sempre escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

**Ricerca e riparazione della rottura:** ! sono comunque escluse le spese derivanti dal maggior consumo causato dallo spargimento di acqua o dalla dispersione di gas, nonché quelle sostenute per adeguare gli impianti erogatori del gas alle normative tempo per tempo vigenti.

**Fenomeno elettrico:** sono esclusi i danni: ! dei quali debbano rispondere per legge o per contratto il fornitore od il produttore; ! dovuti ad usura, vetustà, logoramento, manomissione, uso improprio o carenza di manutenzione; ! verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; ! a tubi e valvole elettronici, a lampade ed altre fonti di luce, a

resistenze scoperte e fusibili, batterie ed accumulatori; ! da perdita di dati e relativi supporti, programmi, software e licenze d'uso; ! da inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate.

**Lastre:** sono esclusi i danni: ! da vizio di costruzione, difettosa installazione, mancata o carente manutenzione, nonché subiti da lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti; ! da operazioni di trasloco; ! da lavori, anche di rimozione, eseguiti sulle lastre o sui relativi supporti (incluso il mobilio su cui sono collocate), sostegni, intelaiature, cornici o serramenti; ! causati alle lastre da eventi atmosferici o da eventi sociopolitici e da atti vandalici o dolosi; ! da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro o lavori edili del fabbricato o lavori stradali nelle immediate vicinanze; ! non sono inoltre rimborsabili le spese sostenute a seguito di rigature, screpolature, scheggiature, danni di natura estetica, nonché quelle sostenute per la sostituzione di lampade a incandescenza, di tubi a fluorescenza intercambiabili o di lettere bruciate appartenenti alle insegne luminose.

**Danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche:** sono esclusi i danni: ! di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati; ! dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o locatore dei beni assicurati; ! da usura, deterioramento, carenza di manutenzione; ! alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.

**Diaria da interruzione di attività:** sono escluse dall'assicurazione le perdite o le spese consequenti a: ! cessazione definitiva dell'attività ancorché derivante da sinistro indennizzabile; ! sinistro che comporti prolungamento od estensione dell'inattività provocato da:

- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo dei macchinari, attrezzature o degli impianti danneggiati o distrutti.

**Maggiori costi documentati:** la Società non risponde dei maggiori costi consequenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: ! scioperi, sventure, provvedimenti imposti dall'Autorità; ! difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentino le forniture, stati di guerra; ! miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; ! sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente; ! cessazione definitiva dell'attività dichiarata, dovuta o meno al verificarsi del sinistro.

**Macchinario, attrezzatura e merci trasportate:** sono comunque esclusi i danni: ! a valori, denaro, gioielli e preziosi; ! a veicoli iscritti o da iscrivere al PRA o ad analoghi registri, anche se oggetto dell'attività dichiarata; ! a merci già danneggiate; ! a merci infiammabili o esplosivi; ! a carburanti; ! ad animali vivi; ! a prodotti farmaceutici, tabacchi, sangue ed emoderivati; ! a merci soggette a trasporto a mezzo di veicoli isotermici/coibentati/frigoriferi o in condizioni di trasporto eccezionale; ! verificatisi in occasione di conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure non abilitato alla guida.

Per la sezione **FURTO** non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Per la sezione **RESPONSABILITÀ CIVILE** sono esclusi i danni causati da o dovuti a: ! trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; ! contaminazione ambientale, inquinamento in genere dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Danni da inquinamento accidentale", se acquistata; ! biotecnologia, nanotecnologia, ingegneria genetica, prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana, utilizzo di organismi geneticamente modificati o di prodotti che li contengono (OGM); ! guerra dichiarata e non, guerra civile; ! emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; ! amianto o qualsiasi sostanza, materiale, prodotto contenente amianto; ! detenzione od impiego di esplosivi ed armi di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto dalla garanzia RCT relativamente ai Servizi di vigilanza nell'ubicazione assicurata; ! proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi dei veicoli a motore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente; ! veicoli, macchinari, impianti e attrezzature condotti o azionati da persone non abilitate per legge o minori di 16 anni; ! proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di natanti a vela di lunghezza oltre 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili; ! operazioni e lavori effettuati su impianti o installazioni ubicate in mare, attività ed operazioni "offshore" e "rigs"; ! attività e rischi aeronautici di qualsiasi tipo, nonché danni subiti da aeromobili; ! umidità, stillacido, infiltrazioni o insalubrità dei locali; ! furto, consumato o tentato; ! smarrimento, errata consegna; ! lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dalla garanzia; ! interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, ricettive, agricole, servizi o professionali, salvo quanto previsto dalla garanzia "Interruzione o sospensione di attività di terzi"; ! prodotti o cose dopo la consegna a terzi o la loro messa in circolazione, vizio originario dei prodotti, salvo quanto previsto all'oggetto dell'assicurazione o alle garanzie "Somministrazione e vendita di prodotti (esclusi prodotti farmaceutici e galenici)" o "Smercio di preparati farmaceutici"; ! opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori, o, in caso di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Responsabilità Civile Postuma" se acquistata; ! malattie professionali da qualunque causa determinate, salvo quanto previsto dalla garanzia "Malattie professionali", se acquistata; ! perdita, alterazione, distruzione o indisponibilità di dati e software, malfunzionamento di hardware e software, uso improprio di internet e trasmissioni elettroniche, inclusi virus informatici e interruzioni di attività, conseguenti anche da attacchi informatici o disservizi IT; ! pagamenti dovuti a carattere sanzionatorio (multe, ammende, penali); danni punitivi di qualsiasi natura;

**Sono inoltre esclusi i danni a:** ! condutture ed impianti sotterranei in genere, nonché quelli ad essi consequenti; ! cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, detenga o possieda a qualsiasi titolo e/o di cui debba rispondere ai sensi del Codice Civile; ! cose movimentate, rimorchiare, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni a cose di terzi movimentate", se acquistata; ! cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Attività presso terzi"; ! cose sulle quali si eseguono i lavori, incluse le opere in costruzione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori; ! cose da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno; ! all'ambiente o sua minaccia imminente, nonché l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento.

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza e, inoltre, possono essere applicati scoperti e franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Di seguito si riportano i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie non indicati puntualmente nella scheda di polizza e relativi allegati.

Sezione **INCENDIO:** ! oggetti pregiati, gioielli e preziosi: massimo € 15.000,00; ! valori e denaro: massimo € 5.000,00; ! merci riferite ad un'attività diversa da quella dichiarata: 10% della somma assicurata Contenuto con massimo € 10.000,00; ! effetti personali addetti e clienti: 10% della somma assicurata Contenuto, massimo € 5.000,00; ! Cose particolari: 10% della somma assicurata Contenuto, massimo € 25.000,00; ! demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui: 10% dell'indennizzo, massimo € 50.000,00; ! onorari periti: 5% dell'indennizzo, massimo € 5.000,00; ! onorari progettisti e consulenti per riprogettazione, ricostruzione, ripristino: 5% dell'indennizzo, massimo € 5.000,00; ! canoni di affitto: 10% dell'indennizzo, massimo € 15.000,00; ! costi ed oneri urbanizzazione e concessione edilizia: 5% dell'indennizzo, massimo € 5.000,00; ! rimozione, trasporto, deposito temporaneo e ricollocamento: 10% dell'indennizzo, massimo € 50.000,00; ! macchinario, attrezzatura e merci temporaneamente presso ubicationi diverse: 10% della somma assicurata Contenuto, massimo € 25.000,00; ! eventi sociopolitici, terrorismo, atti vandalici e dolosi: 80% della somma assicurata Fabbriato e Contenuto (incluso aumento periodico Merci), scoperto 10% (min. € 500,00); ! cose amovibili o inamovibili all'aperto: 15% della somma assicurata Contenuto (incluso aumento periodico Merci), massimo € 10.000,00, scoperto 10% (min. € 500,00) ! terrorismo e sabotaggio: 30% della somma assicurata Fabbriato e Contenuto (incluso aumento periodico Merci), massimo € 5.000.000,00, scoperto 10% (min. € 1.000,00); ! eventi atmosferici: 50% della somma assicurata Fabbriato e Contenuto (incluso aumento periodico Merci), scoperto 10% (min. € 500,00); ! eventi atmosferici - danni a tettoie, porticati, pensiline, fabbricati aperti o incompleti, tende frangisole rigidamente e stabilmente fissate al fabbricato: massimo € 10.000,00, scoperto 10% (min. € 500,00); ! eventi atmosferici - grandine su lucernari, vetro, lastre di cemento, laterizi, metallo, plastica rigida: massimo € 10.000,00, scoperto 10% (min. € 500,00); ! eventi atmosferici - danni a pannelli solari, termici, fotovoltaici: massimo € 10.000,00, scoperto 10% (min. € 500,00); ! eventi atmosferici - sovraccarico neve: 50% della somma assicurata Fabbriato e Contenuto (incluso aumento periodico Merci), scoperto 10% (min. € 2.500,00); ! acqua e liquidi - acqua condotta: massimo € 100.000,00, franchigia € 500,00; ! acqua e liquidi - trabocchi, rigurgiti, occlusioni: massimo € 10.000,00, franchigia € 500,00; ! acqua e liquidi - gelo: massimo € 10.000,00, franchigia € 500,00; ! acqua e liquidi - guasto o rottura accidentale di impianti fissi di estinzione: massimo € 100.000,00, scoperto 10% (min. € 1.000,00); ! acqua e liquidi - rottura accidentale di serbatoi, silos, cisterne, vasche: massimo € 100.000,00, franchigia € 500,00; ! acqua e liquidi - dispersione liquidi: massimo € 25.000,00, franchigia € 500,00; ! ricerca e riparazione rottura:

franchigia € 500,00; **I** ricerca e riparazione rottura - tubi interrati: 50% della somma assicurata, franchigia € 500,00; **I** fenomeno elettrico: franchigia € 500,00; **I** fenomeno elettrico - danni a pannelli solari, termici, fotovoltaici: 50% della somma assicurata con massimo € 7.500,00, franchigia € 500,00; **I** lastre: franchigia € 250,00; **I** danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche: franchigia € 500,00; **I** guasti cagionati dai ladri: massimo € 2.500,00, franchigia € 500,00; **I** diaria interruzione attività: € 150,00 al giorno per massimo 90 giorni consecutivi, franchigia 3 giorni; **I** merci in refrigerazione: scoperto 10% (min. € 250,00); **I** macchinario, attrezzatura e merci trasportate: 5% della somma assicurata Contenuto con massimo € 3.000,00; **I** fustelle farmaceutiche: franchigia € 500,00; **I** differenziale storico artistico: 20% della somma assicurata Fabbricato con massimo € 250.000,00.

**Sezione FURTO:** **I** oggetti pregiati, gioielli e preziosi: massimo € 2.500,00, franchigia: € 500,00; **I** effetti personali degli addetti e dei clienti: massimo € 2.500,00, franchigia: € 500,00; **I** merci riferite ad un'attività diversa da quella dichiarata: 10% della somma assicurata Contenuto, massimo € 5.000,00; **I** atti vandalici al contenuto assicurato: franchigia € 500,00; **I** asportazione mediante veicoli che si trovano nei locali dell'ubicazione, nelle eventuali strutture accessorie, o all'aperto nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata: scoperto 20%; **I** cure mediche a seguito di infortunio: € 2.000,00, franchigia € 500,00; **I** riacquisto o rifacimento materiale di cose particolari: € 2.000,00; **I** onorari perito: 5% dell'indennizzo, massimo € 5.000,00; **I** onorari progettisti e consulenti per riprogettazione, ricostruzione, ripristino: 5% dell'indennizzo, massimo € 5.000,00; **I** valori e denaro all'interno di mezzi di custodia: 20% della somma assicurata Contenuto, massimo € 5.000,00; **I** valori e denaro fuori dai mezzi di custodia: 10% della somma assicurata Contenuto, massimo € 2.500,00, scoperto 10%; **I** macchinario, attrezzatura e merci temporaneamente presso ubicationi diverse: 10% della somma assicurata Contenuto, massimo € 5.000,00; **I** macchinario, attrezzatura e merci all'aperto: 5% della somma assicurata Contenuto, massimo € 3.000,00, scoperto 20% (min. € 250,00); **I** portavalori: scoperto 15% (min. € 250,00); **I** macchinario, attrezzatura e merci trasportate: 5% della somma assicurata Contenuto, massimo € 3.000,00, scoperto 20% (min. € 250,00); **I** merci in distributori automatici o vetrinette esterne: 10% della somma assicurata Contenuto, massimo € 1.500,00, scoperto 20% (min. € 250,00); **I** fustelle farmaceutiche: franchigia € 500,00; **I** autoveicoli all'aperto nel caso l'attività dichiarata abbia ad oggetto veicoli iscritti o da iscrivere al P.R.A.: 20% della somma assicurata Contenuto con massimo € 10.000,00, scoperto 20%; **I** furto attraverso mezzi di chiusura non conformi a quelli dichiarati come normali: scoperto 20%; **I** furto attraverso mezzi di chiusura non conformi a quelli dichiarati come rafforzati: scoperto 25%; **I** inesistenza, mancato funzionamento, etc. dell'impianto di allarme generico: scoperto 20%; **I** inesistenza, mancato funzionamento, etc. dell'impianto di allarme collegato: scoperto 25%; **I** furto avvenuto all'interno di un chiosco: scoperto 15% (min. € 250,00).

**Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE:** **I** responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.): franchigia € 2.500,00; **I** danni a cose di terzi da spargimento d'acqua o rigurgito di fognature private: franchigia € 500,00; **I** servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati o con cani da guardia: franchigia € 250,00; **I** committenza auto ai sensi dell'art. 2049 del codice civile: € 100.000,00, franchigia € 250,00; **I** attività presso terzi: € 50.000,00, scoperto 10% (min. € 250,00) per tutti i danni alle cose; **I** interruzione o sospensione di attività di terzi: € 100.000,00, scoperto 10% (min. € 1.500,00); **I** danni a mezzi sotto carico e scarico: € 100.000,00, franchigia € 250,00; **I** danni da inquinamento accidentale: € 150.000,00, scoperto 10% (min. € 2.500,00) per tutti i danni a cose; **I** malattie professionali: 50% del massimale per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), con massimo € 750.000,00; **I** danni a cose di terzi movimentate: € 2.500,00 per sinistro con massimo € 5.000,00, scoperto 10% (min. € 250,00); **I** Responsabilità Civile Postuma: € 200.000,00, scoperto 10% (min. € 500,00) per tutti i danni alle cose.

**Sezione DANNI ALL'AMBIENTE:** le garanzie sono prestate, per ogni sinistro, con lo scoperto del 10% dell'importo liquidabile, con un minimo pari all'5,00% del massimale indicato nella scheda di polizza ed un massimo pari al 5,00% del massimale indicato nella scheda di polizza.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad imprese fino a venti addetti che operano nei settori del commercio, della manifattura, della ristorazione, dei servizi e delle strutture ricettive relativamente ai Bed & Breakfast ed Affittacamere. Garantisce una protezione modulabile articolata in sei sezioni che affiancano, alle tradizionali garanzie finalizzate a tutelare il patrimonio dell'azienda e garantire la continuità del business, servizi a valore aggiunto di assistenza e di pronto intervento.



### Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** la quota parte percepita dagli intermediari è pari al 25,0% del premio imponibile.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: <a href="mailto:reclami@hda.it">reclami@hda.it</a> ; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: <b>HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma</b> . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> – <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> . Per la risoluzione di litigi frontalieri si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

### REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni vigenti ed ammontano al <b>22,25%</b> per le sezioni <b>INCENDIO, FURTO, RESPONSABILITÀ CIVILE</b> e <b>DANNI ALL'AMBIENTE</b> , al <b>21,25%</b> per la sezione <b>TUTELA LEGALE</b> e al <b>10,00%</b> per la sezione <b>ASSISTENZA</b> .
--	---

### Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <a href="https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico">https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico</a> .
------------------------------	---

<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**